



FACT SHEET

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Perù

Sintesi

L'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Perù è stato firmato il 24 giugno 2010 a Reykjavik dall'Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia e dalla Svizzera, e il 14 luglio 2010 in Lima dal Perù. Esso entrerà in vigore dopo la sua ratifica da parte di tutte le Parti contraenti. L'accordo di libero scambio copre lo scambio di prodotti industriali (compreso il pesce) e di prodotti agricoli trasformati, gli investimenti, la protezione della proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, la concorrenza e la cooperazione tecnica. Lo scambio di servizi è oggetto di una clausola di negoziazione specifica. Alla stregua degli altri accordi di libero scambio conclusi dall'AELS, il commercio dei prodotti agricoli di base è disciplinato da convenzioni agricole bilaterali conclusi singolarmente da ogni Stato dell'AELS con il Perù.

Grazie a questo accordo di libero scambio gli Stati dell'AELS beneficeranno di un accesso in franchigia doganale al mercato peruviano per la gran parte dei loro prodotti industriali. In materia di investimenti, esso applica il principio della non discriminazione al momento del loro accesso al mercato. Per quello che concerne la protezione dei diritti della proprietà intellettuale, l'accordo conferma o addirittura rafforza, per determinate materie, il livello degli obblighi esistenti in seno all'OMC. Esso include inoltre disposizioni relative alla biodiversità. Gli Stati dell'AELS e il Perù hanno convenuto, in materia di accesso agli appalti pubblici, un livello di impegno vicino a quello dell'accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici attualmente in revisione (a differenza della Svizzera e degli altri Stati dell'AELS, il Perù non è parte di questo accordo). Per consentire al Perù di beneficiare appieno delle nuove opportunità offertegli dall'accordo di libero scambio, quest'ultimo prevede misure di accompagnamento e di assistenza tecnica. Per quanto riguarda lo scambio di servizi, l'accordo prevede la conferma delle Parti relative ai loro diritti e obblighi derivanti dall'Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC (GATS) e negoziati concernenti il capitolo sugli scambi di servizi un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

L'accordo di libero scambio con il Perù estende la rete di accordi di libero scambio conclusi dagli Stati dell'AELS con Paesi terzi dall'inizio degli anni '90. Nel quadro dell'AELS, l'obiettivo della politica svizzera nei confronti dei Paesi non membri dell'UE è quello di garantire ai propri attori economici condizioni di accesso ai mercati esteri stabili, prevedibili, senza ostacoli e, nei limiti del possibile, senza discriminazioni rispetto ai loro principali concorrenti. L'accordo permetterà agli Stati dell'AELS di rafforzare le loro relazioni economiche e commerciali con il Perù e di eliminare eventuali discriminazioni risultanti da accordi preferenziali conclusi o in fase di negoziazione tra tale Paese e alcuni dei nostri principali concorrenti, come gli Stati Uniti (in vigore da febbraio 2009), il Canada (in vigore da agosto 2009), l'UE (negoziato concluso nel febbraio 2010) e il Giappone (in fase di negoziazione).

Importanza dell'accordo AELS-Perù

La conclusione dell'accordo di libero scambio con partner commerciali al di fuori dell'UE rappresenta - con lo statuto di membro dell'OMC e gli accordi bilaterali con l'UE - uno dei tre pilastri della politica economica esterna della Svizzera, basata sull'apertura dei mercati e il miglioramento del quadro degli scambi economici internazionali. Il contributo specifico degli accordi di libero scambio agli obiettivi di politica economica esterna della Svizzera consiste nell'evitare o eliminare a corto termine le discriminazioni derivanti da accordi preferenziali conclusi dai nostri partner commerciali con dei concorrenti. Questo obiettivo può essere raggiunto soltanto mediante la firma di accordi con i suddetti partner commerciali. Mediante la conclusione di accordi di libero scambio (generalmente nell'ambito dell'AELS), la Svizzera intende garantire alle sue imprese un accesso ai mercati esteri che sia almeno equivalente a quello di cui beneficiano i suoi principali concorrenti (quali l'UE, gli Stati Uniti e il Giappone). Contemporaneamente, questi accordi migliorano su larga scala le condizioni quadro, la certezza del diritto e la stabilità delle nostre relazioni economiche con i rispettivi Paesi partner. Anche laddove non mira direttamente a evitare discriminazioni, la conclusione di accordi di libero scambio contribuisce a diversificare e a dinamizzare le nostre relazioni economiche esterne.

L'accordo di libero scambio con il Perù rafforzerà le relazioni economiche e commerciali con esso e, in particolare, eliminerà le eventuali discriminazioni risultanti da accordi preferenziali conclusi o in fase di negoziazione tra questo Paese e alcuni dei nostri principali concorrenti. Il Perù, in particolare, ha concluso accordi di libero scambio con il Cile, gli Stati Uniti, Singapore, il Canada e la Cina. Nel giugno 2007 l'UE ha avviato trattative per un accordo di libero scambio con la Comunità Andina. In considerazione dei moderati progressi realizzati fino a quel momento con tale organizzazione regionale, il Perù aveva deciso di intavolare negoziati con l'UE su base bilaterale, che si sono conclusi nel febbraio 2010. Il Perù è inoltre in trattativa per concludere accordi di libero scambio con la Thailandia, la Corea e il Giappone.

L'accordo di libero scambio con il Perù è il decimo accordo di questo tipo ad essere concluso dall'AELS con un partner al di fuori dell'Europa e del bacino mediterraneo, dopo il Messico (in vigore dal 1° luglio 2001), Singapore (in vigore dal 1° gennaio 2003), il Cile (in vigore dal 1° dicembre 2004), la Corea del Sud (in vigore dal 1° settembre 2006), la SACU¹ (in vigore dal 1° maggio 2008) il Canada (in vigore dal 1° luglio 2009), la Colombia (firmato il 25 novembre 2008), gli Stati del GCC² (firmato il 22 giugno 2009) e l'Ucraina (firmato il 24 giugno 2010).

Relazioni economiche bilaterali tra Svizzera e Perù

Il Perù figura tra i dieci principali partner commerciali della Svizzera in America Latina e presenta un notevole potenziale di crescita, che gli operatori economici svizzeri saranno in grado di sfruttare meglio grazie al presente accordo. Nel 2009, le importazioni svizzere provenienti dal Perù hanno totalizzato un volume di circa 41 milioni di franchi (-27% rispetto all'anno precedente) e erano costituite in gran parte da prodotti agricoli (caffè, banane, asparagi, 82%), seguiti dai metalli (7%), dalle macchine (6%) e dai prodotti tessili e d'abbigliamento (3%).

Sempre nello stesso anno, le esportazioni svizzere verso il Perù sono ammontate a 95 milioni di franchi (-22%) e hanno interessato principalmente i settori dei prodotti chimici e farmaceutici (37%), delle macchine e degli apparecchi elettrici (35.5%), degli strumenti ottici e medicali (10%) e dell'orologeria (8%).

¹ South African Custom Union o Unione doganale dell'Africa australe, che comprende: Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia e Swaziland.

² Golf Cooperation Council o Consiglio per gli Stati arabi del Golfo che comprende: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar.

Il volume totale degli investimenti diretti svizzeri in Perù nel 2008 si è attestato a circa 440 milioni di franchi. Le principali imprese svizzere attive in Perù concentrano la loro attività nei settori farmaceutico, agroalimentare, delle macchine e della chimica.

Principali disposizioni dell'accordo

Gli obblighi delle Parti relative all'abolizione dei dazi doganali sono asimmetrici. In tal modo l'accordo tiene conto del diverso livello di sviluppo economico delle Parti. Fatta eccezione per alcune posizioni tariffarie inerenti alla politica agricola e ai settori dei prodotti industriali e del pesce, gli Stati dell'AELS sopprimono tutti i dazi doganali a partire dall'entrata in vigore dell'accordo. Lo stesso varrà per il Perù nella misura dell'80 per cento circa delle sue linee tariffarie. Per quanto concerne l'eliminazione progressiva dei dazi doganali rimanenti, sono stati concessi al Perù dei termini transitori che spaziano dai cinque ai dieci anni, in funzione del grado di sensibilità dei prodotti (per es. alcuni prodotti chimici e farmaceutici, vernici e resine, prodotti in materia plastica, prodotti in cuoio e calzature). Per ragioni ambientali e di sanità pubblica il Perù vieta l'importazione di alcuni beni usati. Per questo motivo, l'accordo prevede l'esenzione dal trattamento nazionale e dal meccanismo di smantellamento tariffario per quattro categorie di prodotti (vestiti e calzature, automobili, motori e componenti di automobili, pneumatici e determinati apparecchi e macchine che utilizzano sostanze radioattive). In cambio, il Perù consente agli Stati dell'AELS che i prodotti rimanenti contenuti in dieci sottocapitoli tariffari (in particolare le turbine a vapore, i forni industriali e da laboratorio, le gru, gli ascensori e le scale mobili, determinate macchine e apparecchi di misurazione come pure determinati veicoli militari e velivoli) siano esclusi da tali disposizioni, volte a limitarne l'accesso al mercato peruviano. Una revisione della lista dei prodotti è prevista cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Per i **prodotti agricoli trasformati**, gli Stati dell'AELS accordano al Perù determinate concessioni sotto forma di trattamento preferenziale, analoghe a quelle di cui beneficiano i prodotti provenienti dall'UE. I Paesi dell'AELS eliminano l'elemento di protezione industriale dei dazi doganali, ma conservano il diritto di applicare dei prelievi all'importazione e delle restituzioni all'esportazione per compensare i prezzi più elevati delle materie prime domestiche. Dal canto suo, il Perù accorda agli Stati dell'AELS delle concessioni sotto forma di riduzione o eliminazione dei dazi doganali, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo o al termine di periodi transitori di dieci anni al massimo. La Svizzera beneficia dunque dell'eliminazione dei dazi doganali su prodotti trasformati quali il caffè, determinati preparati alimentari, in particolare le minestre e le salse, i preparati a base di caffè, e le acque minerali. Per alcuni prodotti trasformati quali la cioccolata, determinati prodotti di confetteria e panetteria, le confetture e i prodotti alimentari per bambini, il Perù concede delle riduzioni dei dazi doganali.

Il commercio dei **prodotti agricoli di base** è disciplinato dagli accordi bilaterali tra i singoli Stati dell'AELS e il Perù. Riguardo alle concessioni doganali su determinati prodotti, la Svizzera e il Perù si accordano tra loro. Le concessioni accordate dalla Svizzera consistono nella riduzione o nella soppressione dei dazi doganali all'importazione per una serie di prodotti agricoli per i quali il Perù ha fatto valere un interesse particolare, quali i fiori recisi, gli asparagi, diversi tipi di pimento, i carciofi, le banane, le sigarette e i sigari, il formaggio, l'uva da tavola e alcuni preparati di legumi. Laddove applicabili, le concessioni della Svizzera si effettuano nell'ambito dei contingenti tariffari dell'OMC e delle limitazioni stagionali. Inoltre, la Svizzera consolida contrattualmente quasi il 95 per cento delle concessioni che già accordava al Perù su base autonoma nell'ambito del suo sistema generalizzato delle preferenze (SGP). Per i rimanenti prodotti, che in passato beneficiavano pure di un accesso preferenziale conformemente al SGP, la Svizzera prolungherà l'applicazione del SGP fino a quando manterrà il suo sistema SGP su base autonoma e che il Perù si qualificherà per tale sistema. La protezione doganale è mantenuta per quanto concerne i prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera. In cambio, il Perù concede alla Svizzera la franchigia doganale, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, per il 73 per cento delle linee tariffarie dei prodotti agricoli di base, tra cui il vino, i sigari e le sigarette. Inoltre, il Perù accorda alla Svizzera un contingente tariffario annuo di 500 tonnellate in

franchigia di dazio per tutti i tipi di formaggio. Al di là di questo contingente, i dazi doganali che si applicano ai formaggi saranno completamente eliminati al termine di un periodo transitorio di 17 anni. Infine, la Svizzera beneficerà anche di un contingente tariffario annuo di 100 tonnellate, anch'esso in franchigia di dazio, per la carne secca.

Le **regole d'origine** dell'accordo si rifanno in gran parte al modello europeo. La regola del trasporto diretto consente di separare gli invii di merci in un Paese di transito senza che la merce perda il suo carattere originario. Questa disposizione aumenta la flessibilità logistica dell'industria d'esportazione svizzera, facilitando le nostre esportazioni. L'accordo contiene inoltre disposizioni specifiche che faciliteranno le procedure doganali e gli scambi. Le prove d'origine sono tratte dagli accordi europei, ossia il formulario «Certificato di circolazione delle merci EUR.1» e la dichiarazione d'origine che figura sul retro della fattura, incluse le possibilità del sistema dell'esportatore riconosciuto. Per assicurarsi che la loro legislazione doganale rispettiva sia applicata correttamente, le autorità doganali degli Stati dell'AELS e del Perù potranno ricorrere all'assistenza amministrativa, sulla base delle disposizioni specifiche in materia.

Relativamente ai **servizi**, l'accordo di libero scambio non contiene un corpus di regole paragonabile a quello contenuto nei capitoli sui servizi di altri accordi conclusi recentemente dall'AELS. Considerando le importanti differenze di approccio tra gli Stati dell'AELS e il Perù in quest'ambito, l'accordo stipula che le Parti confermano i loro diritti e obblighi derivanti dall'accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC (GATS) e prevede che saranno avviati negoziati su di un capitolo relativo allo scambio di servizi un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Inoltre, determinati aspetti particolari legati ai servizi sono oggetto di disposizioni materiali. Si tratta del riconoscimento delle qualifiche dei fornitori di servizi e del commercio elettronico («e-commerce»).

Le disposizioni dell'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Perù che reggono **l'investimento** disciplinano l'accesso al mercato, ovvero la costituzione di investimenti. Tali disposizioni completano l'accordo bilaterale esistente tra la Svizzera e il Perù (in vigore da novembre 1993) relativo alla loro protezione (dopo la costituzione). Insieme, l'accordo di libero scambio e l'accordo bilaterale di protezione degli investimenti coprono dunque l'intero ciclo dell'investimento: dall'accesso al mercato attraverso l'esercizio fino alla sua liquidazione. In via di principio, l'accordo di libero scambio conferisce agli investitori delle Parti contraenti il diritto di costituire o di rilevare un'impresa sul territorio di un'altra Parte contraente alle stesse condizioni dei residenti nazionali (trattamento nazionale). Le deroghe a questo principio sono enumerate negli elenchi nazionali delle riserve, che potranno essere modificate.

Nell'ambito degli appalti pubblici, l'accordo di libero scambio prevede un livello di liberalizzazione ampiamente equivalente a quello derivante dell'accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici (AAP) del quale il Perù, come numerosi altri Stati ma a differenza degli Stati dell'AELS, non è parte. Per quanto concerne, in particolare, il trattamento nazionale, la non discriminazione, le condizioni di partecipazione, la qualifica dei fornitori, i termini, le aggiudicazioni, le procedure di ricorso e le clausole d'eccezione, l'accordo riprende le principali disposizioni dell'accordo plurilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici, in revisione. Le Parti si impegnano ad aprire i loro mercati sulla base della reciprocità. L'accesso reciproco ai mercati è garantito per gli stessi enti aggiudicatori, beni, servizi e servizi di costruzione di quelli nel quadro dell'AAP. La Svizzera e il Perù includono il livello comunale (come la Svizzera ha lo fatto con gli Stati dell'AELS e dell'UE e nel quadro degli accordi di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e degli accordi, rispettivamente con il Cile e con la Columbia).

Le disposizioni dell'accordo concernenti la **protezione dei diritti di proprietà intellettuale** si basano sulle disposizioni pertinenti dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e, in particolare, sui principi di trattamento nazionale e della nazione più favorita. Il livello di protezione dell'accordo di libero scambio è superiore a quello del TRIPS dell'OMC, segnatamente per quanto concerne la protezione dei marchi e dei diritti d'autore. Nell'ambito della protezione dei brevetti per i medicinali e della protezione dei dati confidenziali d'analisi da fornire nel corso della procedura di autorizzazione dell'immissione in commercio, l'accordo

offre ai Paesi dell'AELS un livello di protezione uguale a quello che il Perù ha concesso nel suo accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. L'accordo concluso con il Perù include inoltre disposizioni relative alla biodiversità: le Parti sono tenute, in particolare, a determinare le condizioni d'accesso alle loro risorse genetiche nel rispetto dei principi e delle disposizioni applicabili sul piano internazionale e interno. Sono inoltre tenute a esigere che le richieste di brevetti contengano una dichiarazione dell'origine o della fonte di una risorsa genetica alla quale l'inventore o il richiedente ha avuto accesso.

L'accordo di libero scambio include disposizioni concernenti la **cooperazione economica e l'assistenza tecnica** volte soprattutto a facilitare la realizzazione degli obiettivi dell'accordo. La Svizzera si propone tra l'altro di mettere in atto misure d'assistenza tecnica mirate (trade capacity building) nell'ottica di consentire al Perù di beneficiare appieno delle nuove opportunità offerte dall'accordo.

Le Parti si impegnano ad applicare le loro rispettive leggi sulla concorrenza in modo da evitare che le pratiche anticoncorrenziali delle imprese non compromettano i vantaggi derivanti dall'accordo. Si impegnano inoltre a informarsi reciprocamente se delle pratiche commerciali anticoncorrenziali o delle misure prese in tal senso dalle autorità rischiano di avere ripercussioni sul territorio di un'altra Parte.

L'accordo prevede l'istituzione di un **Comitato misto** costituito da rappresentanti di tutte le Parti che ne garantisca l'attuazione, la gestione e lo sviluppo futuro. In caso di **controversia** riguardante l'applicazione dell'accordo, le Parti cercano di risolverla in via amichevole. Se non giungono a un'intesa, l'accordo prevede una procedura arbitrale tra Stati che dà luogo a una sentenza arbitrale vincolante per le Parti in controversia.

Berna, 14 luglio 2010

Per ulteriori informazioni:

SECO, Settore Accordi di libero scambio/AELS, tel. 031 322 22 93, e-mail: efta@seco.admin.ch